

N.º 788.

LEGGE sull'unificazione del sistema monetario.

24 agosto 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

TITOLO I.

Art. 1.

Le Zecche dello Stato coniano le seguenti monete :

Oro	Peso	Tolleranza
		per pezzo in più o in meno
Pezzo di lire 100	grammi 32,258. 00	milligrammi 32. 26
» 50	» 16,129. 00	» 16. 13
» 20	» 6,451. 61	» 12. 90
» 10	» 3,225. 80	» 6. 45
» 5	» 1,612. 90	» 4. 84

Argento		Peso	Tolleranza
			per pezzo in più o in meno
Pezzo di lire	5	grammi 25,000. 00	milligrammi 75. 00
»	2	» 10,000. 00	» 50. 00
»	1	» 5,000. 00	» 25. 00
»	» 50	» 2,500. 00	» 17. 50
»	» 20	» 1,000. 00	» 10. 00

Bronzo

Pezzo di cent. ^{mi}	10	»	10,000. 00	} 1 per cento
»	5	»	5,000. 00	
»	2	»	2,000. 00	} 1 ½ per cento
»	1	»	1,000. 00	

Art. 2.

Le monete d'oro e il pezzo d'argento di L. 5 sono al titolo di millesimi 900, colla tolleranza di due millesimi in più od in meno.

Art. 3.

I pezzi di una e due lire, di venti e cinquanta centesimi sono al titolo di 835 millesimi, colla tolleranza di 3 millesimi in più od in meno.

Art. 4.

La lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di 960 millesimi di rame e 40 millesimi di stagno, colla tolleranza di 5 millesimi in più od in meno per ciascuno dei due metalli.

Art. 5.

La fabbricazione delle monete contemplate negli articoli 3 e 4 non può aver luogo se non nei limiti determinati da leggi speciali.

Art. 6.

I pezzi da lire 5 di argento al titolo di 900 millesimi non si conieranno se non per conto e sopra domanda dei privati, ed avranno corso legale a pari delle monete d'oro.

Art. 7.

Niuno è obbligato a ricevere nei pagamenti una somma maggiore di lire cinquanta in monete divisionarie d'argento, le quali sono invece senza alcun limite ricevute nelle pubbliche casse.

La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle frazioni di lira.

Art. 8.

Le monete avranno nell'impronta « l'effigie del Re » e la leggenda « Regno d'Italia o Re d'Italia. »

Le altre condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete saranno da stabilirsi dal Governo con Decreto Reale.

Art. 9.

Il Governo può con Decreto Reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere delle specie contemplate nell'art. 2 e 6 purchè coniate secondo il sistema stabilito dalla presente legge.

Art. 10.

Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge, e tutte quelle tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle zecche.

Art. 11.

Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni, e in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico, i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana.

Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo è punita colla multa di lire 50.

Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è estesa a tutte le scritture private a datare dal 1.º gennaio 1863.

I contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50.

Art. 12.

Il Governo provvederà con Decreto Reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale che trovansi attualmente in circolazione nelle varie Provincie del Regno.

Il ritiro delle monete si farà al loro valore legale, salvo le eccezioni per le monete calanti, sfigurate o logore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente in vigore.

Art. 13.

Per sopperire alla spesa di ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete d'oro, argento

ed eroso-misto a sistema diverso, è autorizzata la spesa di lire 18,466,350 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per una terza parte a carico del corrente esercizio, e pel rimanente sull'esercizio 1863 sotto apposito capitolo colla denominazione - *Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano.*

Alla spesa di ritiro e cambio delle monete di rame sarà provveduto colla legge stessa che ordinerà la fabbricazione dei nuovi pezzi di bronzo di dieci centesimi.

Art. 14.

È abrogata qualunque disposizione vigente in opposizione ai precedenti articoli.

TITOLO II.

Art. 15.

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocinquanta milioni di lire in monete divisionarie di argento, secondo il sistema stabilito dalla presente legge.

Art. 16.

Il Governo determinerà con Decreto Reale la quantità proporzionale di ciascuna specie di tali monete.

Art. 17.

Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi assegnati al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dal precedente art. 13.

TITOLO III.**Art. 18.**

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo secondo il sistema stabilito dal Reale Decreto 20 novembre 1859, n.° 3773, e dalla legge del 6 agosto 1862, n.° 737, per un valore nominale di otto milioni.

Art. 19.

Per supplire alla spesa relativa ed a quella di ritiro della vecchia moneta di rame sarà aumentato di lire 5,325,000 e ripartito in eguale proporzione il fondo stanziato nei capitoli 74 e 75 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lo esercizio del 1862.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli R. CONFORTI.*

GIOACHINO PEPOLI.